



PROVINCIA DI TARANTO

-----ooOoo-----

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

### DELIBERAZIONE N. 113 DEL 17 dicembre 2015

**OGGETTO: Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento.**

L'anno 2015, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze della Provincia, convocato nelle forme prescritte, in seduta di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale nelle persone dei Signori:

			<b>P</b>	<b>A</b>
TAMBURRANO	Martino Carmelo	Presidente	<b>X</b>	
AZZARO	Giovanni	Vicepresidente	<b>X</b>	
PULITO	Giuseppe	Consigliere	<b>X</b>	
DECATALDO	Arturo	Consigliere		<b>X</b>
MUSCHIO SCHIAVONE	Michele	Consigliere		<b>X</b>
CASTELLANETA	Pasqua Giuseppina	Consigliere		<b>X</b>
FRANZOSO	Michele	Consigliere	<b>X</b>	
NATALE	Marco	Consigliere	<b>X</b>	
MICCOLIS	Vito Antonio	Consigliere	<b>X</b>	
CASCARANO	Maria Grazia	Consigliere		<b>X</b>
BITETTI	Pietro	Consigliere	<b>X</b>	
CAPRIULO	Dante	Consigliere		<b>X</b>
ILLIANO	Filippo	Consigliere	<b>X</b>	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO, Segretario Generale dell'Ente, che, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al Presidente.

Il Presidente TAMBURRANO, constatata la validità dell'adunanza, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri:

- Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
- dal Responsabile del 9° Settore Ing. Martino DILONARDO in data 11/12/2015

Parere : FAVOREVOLE

Ing. Martino DILONARDO

---

### Relazione dell'Ufficio

#### Premesso che:

- La determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle **garanzie finanziarie**, dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento, spetta all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione, sulla base di criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152.
- **Ad oggi, in mancanza del decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno disciplinato autonomamente, nell'esercizio della propria potestà legislativa, i criteri ed i parametri di determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie e le modalità di presentazione e di utilizzo delle stesse.**
- **La Regione Puglia, sulla scorta dell'art. 22, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2006 n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), per il quale: "La Regione provvede entro trenta giorni, in via provvisoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento", ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle garanzie finanziarie mediante il Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n° 152/2006) – Criteri e modalità di presentazione e utilizzo, n. 18 del 16 luglio 2007.**
- **Con sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 (allegato n.1), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 22 comma 2 della Legge regionale Puglia n. 39/2006 e, di conseguenza, del regolamento attuativo n. 18/2007, ...in quanto rivolti a dettare illegittimamente una disciplina transitoria rispetto all'individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la quale spetta invece in via esclusiva allo Stato... (art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006), precisando che ...la competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale..., auspicando una sollecita individuazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato.**
- In conseguenza della suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014, **il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente, con nota PTA/2014/0022885/p del 09/04/2014 (allegato n.2), ha sollecitato la Regione Puglia a fornire le opportune direttive in ordine all'esercizio della delega di cui al Regolamento regionale n. 18/2007.**
- Intanto il **Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota circolare n. 0019931/TRI del 18/07/2014 (allegato n.3), recante disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie dovute**

dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, dando seguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2014, comunicava, a tutte le Regioni e Province autonome, di aver elaborato uno schema di decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera g) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006. Con la stessa nota circolare il Ministero comunicava, altresì, che:

- *Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- Con riferimento alla suddetta circolare ministeriale n. 0019931/TRI del 18/07/2014 che demandava alle singole amministrazioni la determinazione in via sussidiaria degli importi delle garanzie finanziarie, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali, nonché alla sentenza n. 67/2014 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il Regolamento della Regione Puglia n. 18/2007, il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente, con nota PTA/2014/0046676/p del 29/07/2014 (allegato n.4), ha chiesto alla stessa Regione Puglia direttive in merito alle attività “sussidiarie”, indicate nella ripetuta circolare ministeriale.
- La Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale, con nota n. Aoo\_169/0003147 del 01/08/2014 (allegato n.5), trasmetteva alle Amministrazioni Provinciali copia della bozza di decreto interministeriale recante “determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni...”, pervenutogli dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 0020553/TRI del 25/07/2014, perché venisse valutata e tenuta in debito conto nello svolgimento delle proprie attività.
- Con nota PTA/2015/0011324/p del 05/03/2015 (allegato n.6), il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente richiedeva al Ministero dell'Ambiente lo stato dell'iter approvativo del decreto e sollecitava le opportune direttive della Regione, anche alla luce dell'Ordinanza n. 000006 del TAR-Lecce che, nel considerato, così recita: “...la sentenza 67 del 02 aprile 2014 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità della L.R. 39/2006, ha inciso sulla determinazione dei criteri stabiliti dalla Regione per il computo delle garanzie finanziarie, ma non sull'obbligo del rilascio delle stesse”.
- Con detta Ordinanza n.00006/2015 depositata in segreteria il 09/01/2015 (allegato n.7), confermata con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 00828/2015 depositata in segreteria il 24/02/2015 (allegato n.8), il TAR-Lecce ha respinto l'istanza cautelare avverso diffida di questo 9° Settore nei confronti di un gestore, ex art. 29/decies, comma 9, lettera a), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a depositare idonee garanzie finanziarie per la gestione di un impianto di discarica, per le seguenti considerazioni:
  - *...la sentenza 67 del 2 aprile 2014 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità della L.R. 39/2006, ha inciso sulla determinazione dei criteri stabiliti dalla Regione per il computo delle garanzie finanziarie, ma non sull'obbligo del rilascio delle stesse; ...*
  - *...che l'articolo 9 d.lgs. 36/2003 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica, la necessità che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14” ...*
  - *...che, pertanto, ... il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica risulta essere il rilascio contestuale sia della garanzia per la gestione sia della garanzia per la post-gestione...*
- Con ulteriore nota PTA/2015/0041148/p del 27/08/2015 (allegato n.9), il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente tornava a chiedere al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione

Puglia di conoscere l'attuale stato dell'iter approvativo della proposta di decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, nonché le necessarie direttive per la determinazione e applicabilità in via sussidiaria ed omogenea sul territorio delle garanzie finanziarie. Nella sua richiesta, il 9° Settore faceva, anche, riferimento al comma 1 dell'articolo 4 del D.L. n. 1 del 05/01/2015, così come convertito in legge n. 20 del 04/03/2015, che ha approvato le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, presentate dal Sub-Commissario ILVA in data 19/12/2014 (ricongiungibili alle note del medesimo Commissario prot. 5/U/19-12-2014 e prot. 6/U/19-12-2014 - (allegato n. 10)), nonché al comma 2 dello stesso articolo, che ha approvato le modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto (impianti esistenti), presentate dal Sub-Commissario ILVA in data 11/12/2014 (ricongiungibili alla nota del medesimo Commissario prot. 4/U/11-12-2014 - (allegato n. 10)). Le suddette note del Commissario ILVA hanno, altresì, disciplinato in via provvisoria le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie da depositarsi, tenendo conto del *...Regolamento della Regione Puglia del 16/07/2007 n.18, come integrato dalla D.G.R. Puglia n. 172/2011, seppure oggetto di sentenza della Corte Costituzionale 67/2014, quale parametro analogico in attesa di specifica normativa nazionale...*

- **La Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale**, in riscontro alle richieste del 9° Settore di questo Ente circa le direttive per la determinazione ed applicabilità in via sussidiaria ed omogenea sul territorio delle garanzie finanziarie, **rappresentava**, con nota AOO\_169-0003592 del 03/09/2015 (allegato n. 11), **che, per i procedimenti autorizzativi di cui è titolare la medesima Regione, l'Ufficio competente sta attualmente procedendo caso per caso alla determinazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014, il quale costituisce l'unica espressione da parte dell'Amministrazione competente.** Con la stessa nota la Regione precisava che il proprio parere *non può legittimamente assumere efficacia di interpretazione autentica a carattere vincolante della normativa in esame in virtù del fatto che essa è stata emanata dal Legislatore nazionale.*
- **Il 9° Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente**, avendo avuto riscontro al sollecito inoltrato con nota PTA/2015/0041148/p del 27/08/2015 (allegato n.9) solo dalla Regione Puglia, **sollecitava nuovamente il Ministero dell'Ambiente**, con nota PTA/2015/0049741/p del 15/10/2015 (allegato n.12), **per conoscere l'attuale stato dell'iter approvativo della proposta di decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, nonché eventuali direttive sostitutive, data la mancanza di disciplina regionale vigente.**
- **La Direzione Generale per i rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**, con nota RIN/0013896 del 03/11/2015 (allegato n.13), **ha comunicato a questo Ente che lo schema di decreto è in fase di concertazione con le Amministrazioni ministeriali competenti ed ha richiamato la nota circolare n. 0019931/TRI del 18/07/2014 (allegato n.3), cioè che:**
  - *Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- **Il 9° Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente**, con nota PTA/20158/0055262/p del 12/11/2015 (allegato n.14), **ha sollecitato nuovamente le richieste direttive alla Regione Puglia in merito alla determinazione delle garanzie finanziarie, anche agli effetti della recente legge regionale n. 31 del 30/10/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale", che ha trasferito alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 56/2014.**

- **La Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, con nota AOO\_169-0004975 del 24/11/2015 (allegato n.15), ha confermato che per i procedimenti autorizzativi di cui è titolare la medesima Regione, l'Ufficio competente sta attualmente procedendo caso per caso alla determinazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014.**

**Da quanto in premessa si evince che, per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento, il Ministero dell'Ambiente ha ribadito a questo Ente, quanto comunicato a tutte le Regioni ed alle Province autonome, cioè che *sino alla pubblicazione del decreto ministeriale ..... le singole amministrazioni ..... potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali.***

**D'altra parte, la Regione Puglia Servizio Rischio Industriale ha comunicato che per i procedimenti autorizzativi, di cui è titolare la medesima Regione, l'Ufficio competente sta attualmente procedendo caso per caso alla determinazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014.**

**Considerato che:**

- **La Regione Puglia, con la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007, ha delegato alle Province diverse funzioni amministrative in campo ambientale tra cui: la conferma della delega ex l.r. 30/86 per le autorizzazioni per la Gestione dei Rifiuti (ex art.6) e per l' Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 7).**
- **La legge regionale n. 31 del 30/10/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" ha trasferito alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 56/2014 ed ha stabilito che, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge.**

**Tanto premesso e considerato, nelle more che venga approvato il decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, per il quale il Ministero dell'Ambiente ha elaborato uno schema, occorre adottare, in conformità alle indicazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Puglia, le necessarie disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento, stante il vuoto normativo dovuto, oltre che all'assenza del suddetto decreto, anche alla dichiarata illegittimità, da parte della Corte Costituzionale, del Regolamento n. 18 del 16 luglio 2007, con il quale la Regione Puglia aveva disciplinato i criteri ed i parametri di determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie e le modalità di presentazione e di utilizzo delle stesse.**

**Tutto quanto sopra esposto, comprensivo dei succitati allegati, si sottopone al Consiglio Provinciale per le determinazioni consequenziali.**

**Il Dirigente**

**F.to Ing. Martino Dilonardo**

**Il Presidente Tamburrano passa alla trattazione del punto n. 7 all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento".**

**Illustra l'argomento il Presidente e, successivamente, interviene il Consigliere Bitetti, come da allegato resoconto stenotipico.**

Non essendoci altri interventi, passa alla votazione del provvedimento, che viene approvato all'unanimità dei voti.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sulla scorta della relazione che precede,

- **Visto** l'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152;
- **Vista** la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 che ha delegato alle Province diverse funzioni amministrative in campo ambientale tra cui la conferma della delega ex l.r. 30/86 per le autorizzazioni per la Gestione dei Rifiuti (ex art.6) e per l' Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 7).
- **Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che demanda al Consiglio Provinciale la competenza in materia di regolamenti;
- **Visto** l'art. 1 comma 55 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che demanda al Consiglio Provinciale l'approvazione di regolamenti, nonché di ogni atto ad esso sottoposto da parte del Presidente;
- **Visto** l'art. 12 "competenze e funzioni del Presidente della Provincia" dello Statuto di questo Ente;
- **Visto** l'art. 18 "Competenze del Consiglio Provinciale" dello Statuto di questo Ente;
- **Visti** i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147-bis del TUEELL resi dai Dirigenti dei Settori 9° e 5° per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

1. **Di prendere atto della assenza di norme per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti, a causa della mancanza del decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, nonché della dichiarata illegittimità costituzionale del Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n° 152/2006) – Criteri e modalità di presentazione e utilizzo, n. 18 del 16 luglio 2007, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014.**
2. **Di prendere atto che il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato a tutte le Regioni e Province autonome (nota circolare n. 0019931/TRI del 18/07/2014 - allegato n.3), nonché alla Provincia di Taranto (nota RIN/0013896 del 03/11/2015 - allegato n.13), che il decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, è in fase di concertazione con gli altri Ministeri e che, sino alla pubblicazione del medesimo, le singole amministrazioni potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo conto anche delle vigenti discipline regionali.**
3. **Di prendere atto che la Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale ha comunicato alla Provincia di Taranto ( nota AOO\_169-0003592 del 03/09/2015 - allegato n. 11 e nota AOO\_169-0004975 del 24/11/2015 - allegato n.15) che l'indirizzo dalla stessa intrapreso, per i procedimenti autorizzativi di cui è titolare la medesima Regione, è quello di determinare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014.**
4. **Di stabilire che lo Schema di decreto interministeriale recante la "determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano", già trasmesso a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dal Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare – Direzione**

Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche con n. 0020553/TRI del 25/07/2014, ALLEGATO A del presente provvedimento, unitamente all'Appendice ALLEGATO B redatta dall'Ufficio per rendere congruente lo Schema di decreto con la vigente normativa nazionale, costituiscono disposizione temporanea, per questo Ente, ai fini della determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per la gestione dei rifiuti, nonché dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie, nelle more dell'adozione del suddetto decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152.

5. Di stabilire che le predette disposizioni temporanee si applicano alle istanze di autorizzazione/comunicazione che perverranno successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché in occasione di rinnovo, riesame, aggiornamento o modifica sostanziale della autorizzazione/comunicazione.
6. Di stabilire che i gestori degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti hanno, comunque, facoltà di richiedere l'adeguamento alla presente disciplina.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Puglia.

Accertamento Entrata					
Cap.	Ann o	Descrizione	Accertamento	Subacc.	Importo
-----	---	-----	-----	-----	-----

Prenotazione Spesa					
Cap.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Si attesta la copertura finanziaria.

Taranto, li \_\_\_\_\_

ALBO PRETORIO N. \_\_\_\_\_

L'incaricato \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Segreteria Generale, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell'incaricato, all'albo pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, D. Lgs. n. 267/2000.


Taranto li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SEGRETARIA GENERALE**  
F.to *Avv. Stefano SEMERARO*

*La presente copia è conforme all'originale*

Taranto, 17 dicembre 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA LUCIA D'ARCANGELO**





Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

(ALLEGATO A)

Roma

ALLEGATO n. A

alla Delibera di Consiglio n. del

N. \_\_\_\_\_ MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE  
RISORSE IDRICHE  
N. \_\_\_\_\_  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0020553/TRI del 25/07/2014  
DIV VI

A tutte le Regioni

Alle Province autonome di Trento e  
Bolzano

**OGGETTO:** Schema di decreto interministeriale recante la "determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano", ai sensi dell'articolo 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - convocazione riunione.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha subordinato lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti, oltre che al rilascio di apposito titolo abilitativo, anche alla prestazione di idonee garanzie finalizzate a coprire i rischi connessi alla gestione dell'impianto, ed in particolare gli oneri per gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica, e riparazione del danno ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali ulteriori danni causati all'ambiente da tali attività.

L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con specifico riferimento alle discariche, ha inoltre previsto che la garanzia finanziaria copra, oltre alle suddette voci di costo, anche gli oneri per le attività di gestione post-operativa successive alla chiusura dell'impianto.

La definizione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni, costituisce oggetto di competenza statale, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da esercitare, come previsto al comma 4 di medesimo articolo, nelle forme del decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4 della legge 400/1988.

12/19/15/10/11/12/13/14

ROMA, TRI - SERVIZIO PULVISCOLO E SICCA INALATO STATO - S.P.A. - S.

La mancata adozione del suddetto decreto ministeriale, ha indotto le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a definire mediante atti normativi autonomi i criteri e parametri di determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie e le modalità di presentazione e di utilizzo delle stesse.


Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina regionale pugliese inerente il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie in discorso, trattandosi di materia oggetto di una competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

A seguito di tale pronuncia, lo scrivente Ministero ha prontamente dato avvio alle attività di redazione dello schema di decreto interministeriale di cui in oggetto ed ha adottato una circolare (prot. 19931/TRI del 18.7.2014) finalizzata a colmare il potenziale vuoto normativo generato della citata declaratoria di illegittimità costituzionale, scongiurando altresì eventuali pregiudizi dovuti al decorso dei tempi necessari di conclusione dell'*iter* di approvazione del medesimo decreto interministeriale.

Alla luce di quanto sopra riportato, si trasmette con la presente la bozza di decreto interministeriale e, al fine di un esame congiunto e condiviso dello stesso, è convocata apposita riunione in data 29 luglio 2014, alle ore 10.00, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, n. 44, sala riunioni al primo piano.

In caso di eventuali impedimenti, si consentirà la partecipazione anche nelle modalità della videoconferenza, fermo restando che le Regioni e le Province Autonome possono comunque trasmettere le proprie osservazioni sulla proposta in oggetto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [DGTri@pec.minambiente.it](mailto:DGTri@pec.minambiente.it).

II DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Maurizio Pernice)





**Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**di concerto con**

**il Ministro dello sviluppo economico**

**il Ministro della salute**

**ed**

**il Ministro dell'interno**

- Visti** gli articoli 87 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;
- Vista** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- Vista** la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ed in particolare gli articoli 2, 3 e 14;
- Vista** la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte IV rubricata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- Visto** il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 14, recante la disciplina delle garanzie finanziarie;
- Vista** la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato e di altri enti pubblici;
- Visto** l'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce allo Stato la competenza di definire i requisiti e

le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo le modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

**Visto** l'articolo 212, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

**Considerato** che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 aprile 1998, n. 406, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo", all'articolo 10 definisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti obbligati, e all'articolo 11 determina i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dei medesimi soggetti;

**Vista** la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale", e in particolare l'Allegato III, richiamato dall'articolo 3, che include le operazioni di gestione dei rifiuti, comprese la gestione degli impianti di discarica e degli impianti di incenerimento, tra le attività professionali dalle quali possa derivare un danno ambientale o una minaccia imminente di danno ambientale;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2004/35/CE, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di strumenti che consentano agli operatori di

assolvere alla responsabilità eventualmente derivante dai danni o dalle minacce di danno connessi allo svolgimento delle proprie attività professionali attraverso la prestazione di garanzie finanziarie;

**Visto** che ai sensi del considerando n. 45 della Direttiva 2008/98/CE “gli Stati membri possono disporre il recupero dei costi derivanti dall’inosservanza dalle misure di riparazione, fatta salva la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”;

**Visto** l’articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra i contenuti minimi per l’autorizzazione all’esercizio di attività di recupero o smaltimento, compresa la gestione di discariche e la fase successiva alla chiusura delle discariche, la prestazione di garanzie finanziarie per la copertura dei rischi e dei danni ambientali e patrimoniali causati da tali attività e per la corretta attuazione delle condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione;

**Considerato** che, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’adozione delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 rientra nella competenza dello Stato;

**Considerato** che le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dai soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 sono disciplinate da appositi decreti ministeriali, come richiamati nell’articolo 212, commi 10 e 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispettivamente per le attività di raccolta, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti, e per le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto;

**Vista** la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014, con la quale la Corte Costituzionale ha

dichiarato illegittimo l'art. 22, comma 2, della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, precisando che la determinazione uniforme delle garanzie finanziarie dei gestori di rifiuti rientra tra le competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;

**Considerato** che è necessario definire sollecitamente i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Considerato** che la garanzia finanziaria per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti deve coprire i rischi connessi alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento, ed in particolare gli oneri per gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica, e riparazione del danno ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali ulteriori danni causati all'ambiente da tali attività;

**Considerato** che per l'attività di discarica la garanzia finanziaria deve coprire gli oneri di gestione operativa e post-operativa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,;

**Ritenuto** che oltre ai criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è necessario individuare i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

**Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del .....

**Acquisito** il visto e la registrazione della Corte dei Conti;

- Vista** la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del ...../..... prot. n.....
- Sentita** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del...

**ADOTTA**

il seguente decreto:

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto e finalità**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 195, comma 2, lettera g), e comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determina i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie che i soggetti che esercitano attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento devono prestare a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 devono consentire il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti e dalle violazioni dell'autorizzazione o delle relative prescrizioni, fermo l'obbligo di risarcimento del danno ambientale ai sensi della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per tutto quanto non espressamente disposto, nonché delle norme settoriali eventualmente applicabili in ragione della tipologia di rifiuti gestita e dell'attività di gestione svolta.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “modifica di un impianto”: ogni variazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) “modifica sostanziale di un impianto”: ogni variazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) “autorità competente”: la pubblica amministrazione competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o all’iscrizione al registro per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dei Capi IV e V, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) “gestore”: il soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera r-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) “rifiuti inerti”: i rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- f) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) “trattamento”: le operazioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h) “discarica per rifiuti non pericolosi domestici e assimilati”: una discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dedicata allo smaltimento di rifiuti domestici e assimilati nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del medesimo decreto legislativo, provenienti esclusivamente dall’ambito territoriale ottimale di riferimento al fine di realizzare l’autosufficienza in tale ambito.

## **Articolo 3**

### **Ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Il presente decreto si applica ai soggetti che intendono esercitare, in conformità ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più delle seguenti attività autorizzate ai sensi del Capo IV o iscritte ai registri

provinciali ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte IV del medesimo decreto legislativo:

- a. preparazione per il riutilizzo;
  - b. riciclaggio;
  - c. recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia;
  - d. smaltimento, incluse le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I soggetti che intendano esercitare una delle attività di cui al comma I, devono conformarsi ai requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria di cui al Titolo II del presente decreto e devono prestare una garanzia finanziaria in conformità con quanto previsto al Titolo III del presente decreto.
  3. I requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria di cui al Titolo II del presente decreto costituiscono presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al Capo IV o per l'iscrizione ai registri provinciali di cui al Capo V del Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. L'indicazione della garanzia finanziaria di cui al Titolo III del presente decreto costituisce contenuto essenziale dell'autorizzazione di cui al Capo IV e della comunicazione o denuncia di cui al Capo V del Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto al medesimo Capo IV con riferimento al contenuto dell'istanza di autorizzazione e al Capo V con riferimento al contenuto della comunicazione o denuncia, nonché al contenuto del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente.
  5. In ogni caso, i soggetti che intendono svolgere una delle attività di cui al comma 1, devono essere adeguatamente qualificati, conformare la propria attività a criteri di qualità, professionalità e correttezza, preferibilmente attestati da certificazioni legalmente riconosciute, nonché operare nel rispetto dei principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  6. Alle attività di trattamento dei rifiuti sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale nell'ambito di procedimenti di cui al Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le garanzie finanziarie di cui al Titolo III del presente decreto.

7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **TITOLO II**

### **REQUISITI SOGGETTIVI E DI CAPACITA' TECNICA E FINANZIARIA**

#### **Articolo 4**

##### **Requisiti soggettivi**

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo devono essere soddisfatti dai seguenti soggetti:
  - a) il titolare di impresa individuale;
  - b) il legale rappresentante in tutti gli altri casi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) essere cittadini italiani o cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, o cittadini di un altro Stato a condizione che quest'ultimo riconosca i medesimi diritti ai cittadini italiani;
  - b) essere iscritti nel registro delle imprese, o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
  - c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure non avere un procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni anche secondo l'equivalente legislazione straniera;
  - d) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto;
  - e) avere la disponibilità dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto;
  - f) non essere sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

né ai conseguenti divieti, decadenze o sospensioni di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

- g) non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- h) non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale, nonché reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- i) non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti europei citati all'articolo 57, paragrafo 1, Direttiva 2014/24/UE; il requisito non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- j) non aver subito, nell'anno antecedente la presentazione della domanda di autorizzazione o della comunicazione o denuncia, accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non è comunque integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la violazione non è stata rimossa;
- k) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- l) non aver commesso grave negligenza o malafede o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, che sia stato accertato con qualsiasi mezzo di prova, da parte delle autorità preposte;
- m) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella comunque applicabile di altro Stato;
- n) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella comunque applicabile di altro Stato;

- o) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni o non aver compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente decreto, nonché ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o dell'iscrizione al registro provinciale.
3. Ove consentito dalla legge, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di autorizzazione o alla comunicazione e redatta in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva contiene l'indicazione di tutte le condanne penali riportate dal richiedente, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; ai fini del comma 2, lettera g), il soggetto non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
  4. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 implica l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione o l'impossibilità di effettuare l'iscrizione nel registro provinciale. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'autorità competente può chiedere l'integrazione o la riproposizione dell'istanza di autorizzazione o della comunicazione.
  5. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3, le autorità competenti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto.
  7. Ai fini degli accertamenti nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia si applica quanto disciplinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  8. Resta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

## **Articolo 5**

### **Requisiti di idoneità tecnica**

1. I requisiti di idoneità tecnica per i soggetti che intendono svolgere l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del Capo IV e V del Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono:
  - a) dotazione di personale adeguata all'attività;
  - b) disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone.
2. I requisiti di idoneità tecnica per i soggetti che intendono svolgere le attività di riciclaggio e recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), nonché l'autosmaltimento di cui alla lettera d), sono:
  - a) individuati dal comma 1 del presente articolo, dalle prescrizioni di cui agli articoli 215, commi 1 e 2 e 216, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle norme tecniche di settore quando le attività sono autorizzate ai sensi del Capo V, del Titolo I, della Parte IV del medesimo decreto legislativo;
  - b) individuati dal comma 1 del presente articolo, dalle norme tecniche di settore applicabili ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, quando le attività sono autorizzate ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Articolo 6**

### **Requisiti di capacità finanziaria**

1. Per i soggetti che intendono svolgere attività di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto ai sensi del Capo IV e V, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i requisiti di capacità finanziaria sono dimostrati mediante qualsiasi documento idoneo a comprovare le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, tra cui, a titolo esemplificativo:
  - a) idonee referenze bancarie, come la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa o altri documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'Iva, e il patrimonio.
2. La capacità finanziaria deve essere adeguata alla specifica tipologia di attività e all'entità dei costi operativi sostenuti.

#### **Articolo 7**

##### **Disposizioni comuni**

1. La sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 per i soggetti che abbiano presentato un'istanza di autorizzazione ai sensi del Capo IV, Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è verificata dall'autorità competente in sede di valutazione istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
2. La sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 per i soggetti che abbiano presentato comunicazione ai sensi del Capo V, Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è verificata d'ufficio dall'autorità competente prima dell'iscrizione al registro provinciale.
3. La sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 per i soggetti che intendano svolgere attività di trattamento dei rifiuti sottoposte alla disciplina di cui al Titolo III-*bis* della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è verificata dall'autorità competente in sede di valutazione istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
4. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 che partecipino a procedure ad evidenza pubblica.

**TITOLO III**  
**CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GARANZIE**  
**FINANZIARIE**

**Articolo 8**

**Ammontare della garanzia e modalità di rilascio**

1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto è determinato mediante il metodo di calcolo, tra quelli indicati nell'Allegato A al presente decreto, applicabile in ragione della tipologia di operazione, della provenienza, della quantità e della natura dei rifiuti gestiti dall'impianto.
2. Con riferimento ad impianti che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari l'autorità competente, con provvedimento motivato, può prevedere coefficienti unitari più elevati di quelli indicati nell'Allegato A al presente decreto.
3. In ogni caso, l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi di gestione dell'impianto eventualmente conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni, derivante da atti, commissivi o omissivi, dolosi o colposi, posti in essere dal titolare dell'impianto stesso. In tali casi, la garanzia deve comunque consentire almeno la copertura di:
  - a) spese necessarie, inerenti o comunque connesse alle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, incluso il trasporto;
  - b) costi per la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente;
  - c) risarcimento di eventuali ulteriori danni all'ambiente;
  - d) nel caso di autorizzazione all'esercizio di attività di discarica anche degli oneri di gestione post-operativa.
4. La garanzia per la gestione post-operativa della discarica è comunque commisurata ai costi complessivi stimati nel piano finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Nel caso in cui il medesimo impianto autorizzato ai sensi del Capo IV, o iscritto al registro provinciale ai sensi del Capo V, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esercita più operazioni disciplinate sia dall'Allegato B che dall'Allegato C

alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo, compresa la preparazione per il riutilizzo, ai fini della determinazione degli importi delle garanzie si applicano i seguenti criteri:

- a) nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni preliminari di recupero o di smaltimento funzionalmente connesse ad una sola operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento all'attività per la quale l'importo previsto è maggiore;
  - b) nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni preliminari non funzionalmente connesse ad una operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento a ciascuna delle operazioni preliminari e definitive per le rispettive quantità di rifiuti.
6. In caso di autorizzazioni o comunicazioni o denunce relative ad impianti che svolgono attività di gestione di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, su rifiuti pericolosi e non pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non sono chiaramente indicati, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinato secondo i coefficienti unitari relativi ai rifiuti pericolosi.
7. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

## **Articolo 9**

### **Riduzioni**

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto fino al:
  - a) 40% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);
  - b) 25% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Il gestore di un impianto di discarica può richiedere all'autorità competente la riduzione progressiva dell'ammontare della garanzia prestata per la gestione post-operativa della discarica, in ragione della diminuzione della produzione di percolato o di biogas conseguente all'avanzamento delle operazioni di gestione successive alla chiusura, dandone adeguata dimostrazione e previa verifica da parte dell'autorità competente.

## **Articolo 10**

### **Modalità di presentazione delle garanzie e accettazione**

1. Le garanzie finanziarie sono prestate secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348.
2. Le garanzie finanziarie si intendono accettate dall'autorità competente decorsi 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione della medesima autorità.

## **Articolo 11**

### **Termini e durata delle garanzie prestate per impianti diversi dalle discariche**

1. La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, salve le diverse indicazioni e prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.
2. La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati mediante procedura semplificata di cui al Capo V, del Titolo I, della Parte IV è prestata contestualmente alla comunicazione di cui allo stesso Capo V.
3. La garanzia finanziaria di cui ai commi 1 e 2 è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione dell'impianto o dell'iscrizione al registro provinciale, maggiorata di due anni.
4. In deroga a quanto disposto al comma 3, la maggiorazione della garanzia finanziaria prestata è pari a:
  - a) sei mesi per gli impianti mobili di riciclaggio, recupero e smaltimento autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) dodici mesi per gli impianti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. L'autorità competente, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi o al rischio di danno all'ambiente, può trattenere la garanzia o parte di essa per una durata superiore a quella individuata ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.

## **Articolo 12**

### **Termini e durata delle garanzie prestate per le discariche**

1. La garanzia finanziaria per l'attivazione e per la gestione operativa della discarica è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni a decorrere dalla data di comunicazione di chiusura della discarica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. La garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa di una discarica è prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e comunque successivamente all'esito positivo dell'ispezione di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Qualora venga rilasciata l'autorizzazione per singoli lotti di discarica, la garanzia di cui sopra può essere prestata per ciascun lotto.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la durata della garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è di almeno trent'anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
4. La garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica è prestata solo a seguito della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. In deroga a quanto disposto al comma 3 del presente articolo, la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 può essere ridotta:
  - a) fino ad un minimo di cinque anni nel caso di smaltimento di rifiuti inerti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010;
  - b) fino ad un minimo di dieci anni nel caso di smaltimento di rifiuti inerti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010.
6. L'autorità competente, sulla base di specifico provvedimento e in presenza di rischio di grave danno all'ambiente, può trattenere le garanzie o parte di esse per una durata superiore a quella individuata dai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

### **Articolo 13**

#### **Svincolo estensioni ed escussione**

1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'articolo 11, in caso di cessazione dell'attività, l'autorità competente, su richiesta del gestore e previa verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni di legge, dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata.
2. In caso di variazioni della titolarità della gestione dell'impianto da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata o comunicata, l'autorità competente, nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e su richiesta precedente gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, l'autorità competente può avvalersi:
  - a) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale;
  - b) dell'Agenzia regionale e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi.
4. I soggetti di cui all'articolo 3 estendono la durata della garanzia finanziaria già prestata all'autorità competente nei casi previsti dalla legge.
5. L'autorità competente procede all'escussione della garanzia prestata in caso di accertata violazione di previsioni normative o di prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

### **Articolo 14**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

- 1 Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2 Le autorità competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 3 In occasione di rinnovo, riesame, aggiramento o modifica, anche sostanziale, successivi all'entrata in vigore del presente decreto e comunque entro 24 mesi dall'entrata in vigore, le autorità competenti provvedono ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria in capo ai soggetti già autorizzati o iscritti ai registri, nonché ad adeguare le garanzie finanziarie già prestate ai criteri disciplinati dal presente decreto. Nel caso delle discariche e delle operazioni di recupero ambientale, l'adeguamento si

applica al solo volume utile disponibile rilevato ovvero stimato decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

- 4 L'adeguamento della garanzia finanziaria successiva alla chiusura non si applica alle discariche che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono state dichiarate chiuse, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

## **Articolo 15**

### **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato:
- a. l'articolo 10 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 e successive modifiche;
  - b. l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 giugno 2002, n. 161;
  - c. l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 novembre 2005, n. 269.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro della salute

ed

Il Ministro dell'interno

## Allegato A - Calcolo delle garanzie finanziarie

### 1. Operazioni per la preparazione per il riutilizzo di cui all'articolo 183, comma 1 lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono operazioni di preparazione per il riutilizzo deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio istantaneo autorizzata presso l'impianto per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario è riportato nella seguente formula e il suo valore numerico è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{CMI [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- CMI è la Capacità massima istantanea autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	CU [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	100

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	20.000,00

### 2. Operazioni di recupero di cui all'Allegato C, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

#### 2.1 Recupero energetico (operazione R1)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività di utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, deve essere calcolata moltiplicando la potenzialità annua autorizzata dell'impianto, espressa in tonnellate, per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{PMA [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- PMA: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate;

- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	CU [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	22
Speciale non pericoloso	12,5
Urbano pericoloso	22
Urbano non pericoloso	7

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	215.150,00
Speciale non pericoloso	132.000,00
Urbano pericoloso	215.150,00
Urbano non pericoloso	125.000,00

## 2.2 Operazioni di recupero definitive da R2 a R11.

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività definitive di riciclaggio, rigenerazione, recupero, trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia e utilizzazione dei rifiuti deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua autorizzata dell'impianto, espressa in tonnellate, per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato e per ogni attività di gestione autorizzata. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{PMA [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- PMA: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	Coeff. [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	18,5
Speciale non pericoloso	11,5
Urbano pericoloso	18,5
Urbano non pericoloso	7
Inerte	2

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	140.000,00
Speciale non pericoloso	90.500,00
Urbano pericoloso	140.000,00
Urbano non pericoloso	84.000,00
Inerte	45.000,00

### 2.3 Riciclo di sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge (Operazione R3)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività di compostaggio deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua autorizzata dell'impianto, espressa in tonnellate, per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in relazione alla sola natura del rifiuto non pericoloso di origine urbana o speciale non pericoloso. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{PMA [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- PMA: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	Coeff. [euro/tonnellata]
Speciale non pericoloso	5
Urbano non pericoloso	5

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale non pericoloso	50.000,00
Urbano non pericoloso	50.000,00

### 2.4 Recupero ambientale (operazione R10)

L'importo delle garanzie finanziarie dovuto ai recuperi ambientali deve essere quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in mc, per un coefficiente unitario

volumetrico, espresso in euro a metro cubo e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in metri quadri, per un coefficiente unitario di superficie. I valori numerici dei coefficienti sono riportati nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{VUR [m}^3] \times \text{CUV [euro/m}^3] + \text{SU [m}^2] \times \text{CUS [euro/m}^2]$$

dove:

- VUR: volumetria utile da recuperare espressa in metri-cubi;
- CUV: coefficiente unitario volumetrico espresso in euro al metro-cubo;
- SU: massima estensione dell'area espressa in metri-quadri;
- CUS: coefficiente unitario di superficie espresso in euro al metro-quadro.

provenienza e natura del rifiuto	CUV [euro/mc]	CUS [euro/mq]
Speciale non pericoloso	6	4

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale non pericoloso	100.000

## 2.5 Operazioni di recupero preliminare R12.

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività preliminare di recupero deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua autorizzata dell'impianto, espressa in tonnellate, per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato.

Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{PMA [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- PMA: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	CU [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	18,5
Speciale non pericoloso	11,5
Urbano pericoloso	18,5
Urbano non pericoloso	7
Inerte	2

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	140.000,00
Speciale non pericoloso	90.500,00
Urbano pericoloso	140.000,00
Urbano non pericoloso	84.000,00
Inerte	45.000,00

### 2.6 Messa in riserva (operazione R13)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono la sola attività preliminare di messa in riserva deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio istantaneo autorizzata presso l'impianto per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{CMI [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- CMI è la Capacità massima istantanea autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	CU [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	300
Speciale non pericoloso	145
Urbano pericoloso	300
Urbano non pericoloso	130
Inerte	35

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	15.000,00
Speciale non pericoloso	10.000,00
Urbano pericoloso	15.000,00
Urbano non pericoloso	7.000,00
Inerte	5.000,00

**3. Operazioni di recupero di cui all'Allegato B, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

**3.1 Operazioni definitive di smaltimento D2, D3, D4, D6, e D7**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività definitive di smaltimento deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua autorizzata dell'impianto, espressa in tonnellate, per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato e per ogni attività di gestione autorizzata. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{PMA [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- PMA: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	CU [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	19
Speciale non pericoloso	12
Urbano pericoloso	19
Urbano non pericoloso	9

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	160.000,00
Speciale non pericoloso	110.000,00
Urbano pericoloso	160.000,00
Urbano non pericoloso	97.000,00

**3.2 Operazioni preliminari di smaltimento D8, D9 e D14**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività preliminari di smaltimento deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua autorizzata dell'impianto, espressa in tonnellate, per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato e per ogni attività di gestione autorizzata. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{PMA [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- PMA: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	CU [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	20
Speciale non pericoloso	13
Urbano pericoloso	20
Urbano non pericoloso	9,5

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	167.000,00
Speciale non pericoloso	113.000,00
Urbano pericoloso	167.000,00
Urbano non pericoloso	96.500,00

### 3.3 Incenerimento (operazione D10)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività di incenerimento, deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua autorizzata dell'impianto, espressa in tonnellate, per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato a detta attività di gestione. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{PMA [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- PMA: Potenzialità massima annua autorizzata espressa in tonnellate
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate

provenienza e natura del rifiuto	CU [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	23
Speciale non pericoloso	14
Urbano pericoloso	23
Urbano non pericoloso	8

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	221.000,00
Speciale non pericoloso	151.500,00
Urbano pericoloso	221.000,00
Urbano non pericoloso	127.000,00

### 3.4 Deposito e raggruppamento preliminare (operazioni D13 e D15)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività di deposito e raggruppamento preliminare deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio istantaneo autorizzata per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata. Il coefficiente unitario, riportato nella seguente formula, deve essere applicato in base alla provenienza e alla natura del rifiuto autorizzato a detta attività di gestione e per ogni attività di gestione autorizzata. Il valore numerico del coefficiente unitario è riportato nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{CMI [ton]} \times \text{CU [euro/ton]}$$

dove:

- CMI è la Capacità massima istantanea autorizzata espressa in tonnellate;
- CU: Coefficiente unitario espresso in euro su tonnellate.

provenienza e natura del rifiuto	Coeff. [euro/tonnellata]
Speciale pericoloso	340
Speciale non pericoloso	170
Urbano pericoloso	340
Urbano non pericoloso	150
Inerte	50

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori riportati in tabella:

provenienza e natura del rifiuto	Importo [euro]
Speciale pericoloso	30.000,00
Speciale non pericoloso	20.000,00
Urbano pericoloso	30.000,00
Urbano non pericoloso	14.000,00
Inerte	10.000

#### 4. Discarica (operazioni D1, D5, D12)

Come stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie:

- A. garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura;
- B. garanzia per la post gestione successiva alla chiusura della discarica.

##### A. Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura.

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva della discarica, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo, e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area del sedime della discarica misurata al piano campagna, espressa in metri quadri, per un coefficiente unitario di superficie.

I coefficienti unitari, riportati nella seguente formula, devono essere applicati in relazione alla classificazione della discarica secondo legge. I valori numerici dei coefficienti sono riportati nella seguente tabella:

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{CapU [mc]} \times \text{CUV [euro/m}^3\text{]} + \text{SUP [m}^2\text{]} \times \text{CUS [euro/m}^2\text{]}$$

Dove:

- CapU: volumetria utile - al netto del sistema barriera di confinamento equivalente e della struttura multistrato di copertura - assentita per lo smaltimento dei rifiuti espressa in metri-cubi;
- CUV: coefficiente unitario volumetrico espresso in euro al metro-cubo;
- SUP: superficie del sedime della discarica misurata al piano campagna espressa in metri-quadri;
- CUS: coefficiente unitario di superficie espresso in euro su metro-quadro.

Discarica per rifiuti	CUV [euro/mc]	CUS [euro/mq]
pericolosi	25	20,5
non pericolosi	10,5	8
non pericolosi domestici e assimilati	9	5,5
inerti	3	2,5

##### B. Garanzia per la post gestione successiva alla chiusura della discarica.

L'importo delle garanzie finanziarie per la post gestione successiva alla chiusura della discarica deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva della discarica, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo, e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area del sedime della discarica misurata al piano campagna, espressa in metri quadri, per un coefficiente unitario di superficie.

$$\text{Garanzia [euro]} = \text{CapU [m}^3\text{]} \times \text{CUV [euro/m}^3\text{]} + \text{SUP [m}^2\text{]} \times \text{CUS [euro/m}^2\text{]}$$

Dove:

- CapU: volumetria utile - al netto del sistema barriera di confinamento equivalente e della struttura multistrato di copertura - assentita per lo smaltimento dei rifiuti espressa in metri-cubi;
- CUV: coefficiente unitario volumetrico espresso in euro al metro-cubo;
- SUP: superficie del sedime della discarica misurata al piano campagna espressa in metri-quadri;
- CUS: coefficiente unitario di superficie espresso in euro su metro-quadro.

Discarica per rifiuti	Coeff. [euro/mc]	Coeff. [euro/mq]
Pericolosi	8,5	28
non pericolosi	7	14,5
non pericolosi domestici e assimilati	7	16,5
Inerti	2,5	4,5

#### 5. Campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'importo delle garanzie finanziarie per le campagne di attività degli impianti mobili è calcolato con le stesse modalità di cui al presente allegato secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero.

Tale importo deve essere rapportato al periodo di durata della campagna, cioè dividendo il relativo ammontare annuo per 365 giorni e moltiplicandolo per i giorni lavorati.

La garanzia finanziaria è prestata a favore dell'autorità territorialmente competente in considerazione del luogo in cui si svolge la campagna.

La garanzia finanziaria è restituita a termine delle singole campagne di trattamento, previa verifica, con esito positivo da parte dell'autorità competente, sentito il parere dell'Arpa, da effettuarsi entro novanta giorni dalla conclusione della campagna.

Non si applica l'importo minimo.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si intendono riferite a impianti mobili autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale.

#### 6. Impianti di ricerca e di sperimentazione (articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di ricerca e di sperimentazione è determinato nella misura dell'80% degli importi previsti per gli impianti che svolgono analoghe attività di recupero o di smaltimento disciplinate dal presente allegato.



**REGIONE  
PUGLIA**

*54*

*Annichelle  
11/08  
PAB*

**AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art. 47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia  
Rischio Industriale

**AOO\_169**  
**01/08/2014 - 0003147**  
Protocollo Uscita

All'Ufficio Inquinamento e grandi impianti  
Sede

All'Amministrazione Provinciale di BARI  
fax: 080 5412184  
[ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)

All'Amministrazione Provinciale di BAT  
fax: 0883 1978015  
[rifiuti.bonifiche@cert.provincia.bt.it](mailto:rifiuti.bonifiche@cert.provincia.bt.it)

All'Amministrazione Provinciale di BRINDISI  
fax: 0831 565485  
[servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it](mailto:servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it)

All'Amministrazione Provinciale di FOGGIA  
fax: 0881 791816  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)  
[settore11@cert.provincia.foggia.it](mailto:settore11@cert.provincia.foggia.it)

All'Amministrazione Provinciale di LECCE  
fax: 0832 683707  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

All'Amministrazione Provinciale di TARANTO  
fax: 099 7320198  
[provincia.taranto@legalmail.it](mailto:provincia.taranto@legalmail.it)  
[stefano.semeraro@provincia.ta.it](mailto:stefano.semeraro@provincia.ta.it)

E, p.c.

Al Direttore di AREA  
Ing. Antonello Antonicelli  
[a.antonicelli@regione.puglia.it](mailto:a.antonicelli@regione.puglia.it)

Al Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica  
Sede

**Oggetto:** Trasmissione "Schema di decreto ministeriale recante la "determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziari a favore delle regioni e province autonome Trento e Bolzano", ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Con riferimento all'oggetto, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso con nota prot. n.0020553/TRI del 25/07/2014 una bozza di decreto interministeriale recante "i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti".

*[Handwritten signature]*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Servizio Rischio industriale**

Via de le Magnolie, 6/8 - 70026 Z.I. Modugno (BA) - Tel: 080 540 6879 - Fax: 080 540 6838  
mail: [servizio.rischioindustriale@regione.puglia.it](mailto:servizio.rischioindustriale@regione.puglia.it) - pec: [servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it)

Con la presente, facendo seguito alla nota prot. n. 6117 del 23/07/2014 del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con la quale è stata trasmessa la nota prot. n. 0019931/TRI del 18/07/2014 del MATTM in cui si invitava "le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, a determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie da richiedere o da mantenere", si trasmette in allegato lo schema succitato, affinché possa essere valutato e tenuto in debito conto nello svolgimento delle proprie attività.

Cordialità.

**Il Funzionario**

Ing. Daniela BATTISTA



**Il Dirigente del Servizio**

Ing. Giuseppe TEDESCHI



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Servizio Rischio Industriale**

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Z.I. Modugno (BA) - Tel: 080 540 6879 - Fax: 080 540 6838

mail: [servizio\\_rischioindustriale@regione.puglia.it](mailto:servizio_rischioindustriale@regione.puglia.it) - pec: [servizio\\_rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio_rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it)

## ALLEGATO (Allegato B)

alla Delibera di Consiglio n. .... del .....

### Appendice

In ordine all'articolo 9 "riduzioni" dello schema di decreto di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 0020553/TRI del 25/07/2014, sono fatte salve le riduzioni degli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte con l'art. 3, comma 2-bis del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1;

In ordine all'articolo 12 "termini e durata delle garanzie prestate per le discariche" dello schema di decreto di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 0020553/TRI del 25/07/2014, sono fatti salvi gli obblighi di deposito contestuale delle garanzie di gestione operativa e di post-gestione, quale presupposto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 9 e 14 del D.lgs. 36/2003, come da interpretazione disposta con Ordinanza del TAR Lecce n.00006/2015 depositata in segreteria il 09/01/2015, confermata con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 00828/2015 depositata in segreteria il 24/02/2015;

In riferimento al prolungamento delle durate dell'AIA, come disposto dal nuovo art. 29-octies del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 46/2014, nonché in riferimento alla durata delle garanzie di "post-gestione" delle discariche, di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 36/2003, da trattarsi per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 del medesimo decreto, vista l'indisponibilità sul mercato di prodotti finanziari aventi durata adeguata, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato in riferimento al parere richiesto in detta materia dalla Regione Toscana (affare 00812/2015 – decisione n. 01772/2015 in data 17/06/2015), e/o dell'adozione del previsto decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/2006, di stabilire in via provvisoria l'assentibilità di garanzie finanziarie che abbiano la seguente durata:

- almeno 10 anni per le autorizzazioni ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 (trattamento rifiuti e gestione operativa discariche), purché il rinnovo intervenga prima che il periodo residuo di copertura sia inferiore a 24 mesi;
- almeno 5 anni secondo piani quinquennali rinnovabili per le garanzie di post-gestione ex art. 14 comma 2 del d.lgs. 36/2003, sino alla copertura della relativa durata disciplinata dal comma 3 del medesimo articolo, purché il rinnovo intervenga prima che il periodo residuo di copertura sia inferiore a 24 mesi.



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.